

Regole delle Casse Edili e Edilcasse per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo Decreto sul Durc On Line

1. Denuncia e Versamento mensile

iscrizione

L'impresa è considerata iscritta alla Cassa Edile/Edilcassa con la presentazione della domanda di iscrizione. L'iscrizione deve essere perfezionata con la prima denuncia completa di tutti i dati riferiti ai lavoratori e con il versamento delle relative competenze, secondo le modalità contrattualmente previste.

REGOLARITÀ

versamento e denuncia

L'impresa è considerata **regolare** se ha provveduto al versamento e alla presentazione della denuncia entro il mese successivo a quello di competenza. Nella fase di avvio della verifica della regolarità, ai sensi del nuovo decreto sul DURC, il sistema delle Casse Edili/Edilcasse si avvarrà dei dati presenti in BNI, trasmessi dalle Casse Edili /Edilcasse secondo le procedure usuali.

Successivamente a tale fase, la Cassa Edile/Edilcassa trasmetterà al SIRCE (Sistema Informativo della Regolarità Contributiva Edile) l'elenco di tutte le imprese iscritte e, mensilmente, di quelle attive, indicando gli importi degli eventuali debiti contributivi. L'invio dovrà essere effettuato, secondo le modalità previste, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di scadenza degli adempimenti dell'impresa e tale elenco sarà utilizzato, ai fini della verifica della regolarità contributiva, effettuata unitamente ad INPS e INAIL, dal 1° giorno del secondo mese successivo a quello della suddetta scadenza di pagamento.

(esempio: mese di competenza gennaio – denuncia e versamento entro il mese di febbraio- invio al SIRCE entro il 15 del mese di marzo- verifica della regolarità contributiva relativa a tali adempimenti a partire dal 1° aprile)

La denuncia presentata dall'impresa deve essere conforme a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le ore non lavorate devono essere adeguatamente motivate e sarà cura della Cassa Edile/Edilcassa di verificarne la correttezza.

IRREGOLARITÀ*

mancata
denuncia e
mancato
versamento

Nei casi di mancata presentazione della denuncia e di mancato versamento, l'impresa è considerata **irregolare con importo del debito “non determinabile”** e indicato, nei portali informatici, “**pari a 0”** .

versamento
senza denuncia

In caso di versamento senza denuncia, la Cassa Edile/Edilcassa invita l'impresa affinché presenti la denuncia entro **15** giorni dalla richiesta, altrimenti sarà considerata **irregolare con importo del debito “non determinabile”** e indicato, nei portali informatici, “**pari a 0”**.

denuncia senza
versamento

In caso di presentazione della denuncia senza versamento l'impresa è considerata **irregolare con indicazione dell'ammontare del debito**.

Le Casse Edili/Edilcasce, in relazione all'obbligo di trasmettere al SIRCE i dati relativi alla posizione delle imprese iscritte entro il giorno 15 di ciascun mese, dovranno operare affinché le imprese morose, nei successivi 15 giorni, regolarizzino la propria posizione in tempo utile per la verifica della regolarità contributiva ai sensi del nuovo decreto sul DURC (1° giorno del mese successivo).

(esempio_ cfr. sopra: relativamente alle scadenze di gennaio, la regolarità contributiva può essere sanata sino a tutto il mese di marzo e la verifica della regolarità con riferimento a tali adempimenti partirà dal 1° aprile)

2. Ore denunciate

somma delle
ore

La somma delle ore lavorate e di quelle non lavorate comunque computabili, non deve essere inferiore al monte ore lavorabili, computato mese per mese. La denuncia va pertanto controllata mensilmente.

permessi
non retribuiti

Per i permessi non retribuiti il numero massimo di 40 ore va conteggiato e frazionato per anno civile per ciascun lavoratore.

retribuiti

I permessi retribuiti (88 ore annue) non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di maturazione, salvo diverse disposizioni contrattuali. In caso di superamento delle 88 ore nell'anno civile, la Cassa Edile/Edilcassa chiederà chiarimenti all'impresa interessata.

ferie

Per le ferie il numero di 160 ore previsto dai CCNL va computato per anno solare di maturazione.

Va tuttavia tenuto presente che in base alla vigente normativa di legge (d.lgs. nn. 66/2003 e 213/2004) le ferie maturate in un determinato anno solare devono essere godute per un periodo minimo di due settimane nell'anno solare di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi, fatti salvi accordi e norme contrattualmente definiti.

Ciò significa che nel caso di superamento di 160 ore nell'anno solare, la situazione dovrà essere oggetto di chiarimenti da parte dell'impresa interessata, in ordine al godimento di ferie residue di anni precedenti.

mancato rispetto dell'orario contrattuale	Nel caso in cui l'impresa non fornisca alla Cassa Edile/Edilcassa esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell'orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all'impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese.
irregolarità	In caso di mancato assolvimento, l'impresa è irregolare e la Cassa procede alla segnalazione al SIRCE dell'irregolarità dell'impresa con indicazione del relativo debito contributivo.
segnalazione al SIRCE	3. Segnalazione debito L'ammontare del debito per mancato versamento dell'impresa, qualora definitivamente accertato, deve essere sempre segnalato al SIRCE; nei casi di mancata presentazione della denuncia, mancata segnalazione della sospensione dell'attività o in tutti gli altri casi in cui comunque il debito non sia definitivamente accertato, la Cassa segnalerà al SIRCE l'impresa come irregolare indicando come “non determinabile e pari a 0” l'importo del debito.
irregolarità sino a 150 euro	Il SIRCE, quindi, segnalerà ai portali INPS e INAIL l'esito di “impresa in istruttoria” soltanto nei casi in cui l'importo del debito sia superiore a 150 euro per Cassa Edile/Edilcassa o sia classificato come “non determinabile e pari a 0”. L'impresa, anche nei casi di importo inferiore ai 150 euro, deve comunque provvedere immediatamente al pagamento delle somme non versate.
computo degli interessi	Ai fini del computo del debito complessivo rilevano anche gli interessi di mora. Il debito va valutato al netto dell'importo degli eventuali crediti dell'impresa verso la Cassa Edile/Edilcassa (es. rimborsi malattia).
ricezione pagamenti	4. Modalità di accertamento dell'avvenuto versamento Ai fini della verifica della regolarità contributiva dell'impresa, la Cassa Edile/Edilcassa deve dotarsi di sistemi di ricezione dei pagamenti che consentano immediatezza e certezza della rendicontazione. Qualora tali sistemi non siano attivati, la Cassa utilizza le normali procedure di comunicazione degli istituti bancari o postali.
comunicazione sospensione	5. Sospensione di attività - Impresa senza dipendenti o con soli impiegati – Consorzi La sospensione di attività deve essere segnalata tempestivamente dall'impresa alla Cassa Edile/ Edilcassa, con il modulo di denuncia relativo al mese d'inizio della sospensione.

**mancata
comunicazione**

Qualora ciò non avvenga la Cassa Edile/Edilcassa invita l'impresa a motivare, entro 15 giorni dalla scadenza ordinaria, il mancato invio della denuncia: ove l'impresa non presenti tale dichiarazione, è considerata **irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato, nei portali informatici, “pari a 0”**.

**sospensione
lunga**

Trascorsi sei mesi durante i quali l'impresa risulta sospesa presso la Cassa Edile/Edilcassa, la Cassa procederà ad effettuare una verifica per accertare i motivi che determinano la permanenza della sospensione. Qualora la Cassa riscontri che la permanenza della sospensione non sia motivata e l'impresa non indichi altre Casse Edili/Edilcasse in cui risulti essere attiva, sarà considerata **irregolare con importo del debito “non determinabile” e indicato nei portali informatici “pari a 0”**

**impresa senza
dipendenti**

Qualora l'impresa non abbia cantieri attivi e/o non abbia più dipendenti o abbia solo dipendenti impiegati, è tenuta a presentare alla Cassa Edile/Edilcassa una domanda di iscrizione con indicazione della causa della mancata effettuazione delle denunce, con l'impegno a procedervi non appena iniziata una attività con dipendenti operai.

**consorzio
senza
dipendenti –
società
consortili**

In caso di Consorzi o Società consortili, con personalità giuridica e senza dipendenti operai, la Cassa Edile/Edilcassa potrà rilasciare il DURC previa iscrizione in posizione inattiva del Consorzio o della Società consortile.

6. Interessi di mora

**tasso di
interesse**

Il tasso d'interesse per il ritardato versamento è pari al 50% di quello individuato dall'INPS per i casi di omissione contributiva. Tale tasso di interesse sostituisce qualsiasi altra pattuizione sottoscritta in sede locale.

7. Rateazioni

requisiti

La rateazione del debito nei confronti della Cassa Edile/Edilcassa può essere concessa da quest'ultima secondo le modalità e i requisiti che seguono:

- a) la richiesta dell'impresa deve contenere il riconoscimento del complessivo debito contributivo accertato dalla Cassa Edile/Edilcassa;
- b) la concessione della rateazione viene deliberata, previa istruttoria della Direzione dell'Ente, dal Comitato di Presidenza della Cassa Edile/Edilcassa con immediata comunicazione alle Associazioni territoriali e successiva ratifica da parte del Comitato di gestione entro 15 giorni;
- c) il rispetto del piano di rateazione e la correttezza nelle denunce e nei versamenti per i periodi successivi all'approvazione del piano stesso, sono condizioni per il mantenimento del beneficio della rateazione e per la

procedura di rateazione	posizione di regolarità contributiva dell'impresa; d) il mancato rispetto delle condizioni sopra richiamate comporta l'obbligo immediato di attivare le procedure legali per il recupero dei crediti; l'impresa sarà considerata irregolare e verrà segnalata come tale agli strumenti di verifica (SIRCE e/o BNI). Di questi dati sarà data evidenza alle parti sociali territoriali; e) gli interessi di mora, calcolati sulla base di quanto previsto al punto 6, debbono essere corrisposti nel mese successivo a quello di conclusione del piano dei pagamenti. L'impresa può procedere a richiedere un piano di rateazione secondo la seguente procedura:
certificazione del debito e piano dei pagamenti	1) la rateazione del debito contributivo complessivo (100%) può essere effettuata per un massimo di 12 mesi; 2) la Cassa Edile/Edilcassa, salve le delibere assunte dai propri organi, certifica entro 3 giorni dalla richiesta dell'impresa, inoltrata anche per il tramite dell'associazione imprenditoriale di riferimento cui la stessa aderisca o conferisca mandato, il debito della stessa sino a quel momento maturato, ed effettuate le opportune verifiche sulle garanzie prestate, concorda il piano dei pagamenti rateizzati;
accordo sindacale	3) la richiesta deve essere corredata da un accordo sindacale aziendale che l'impresa, anche assistita dalla propria Associazione imprenditoriale di riferimento, sottoscrive con la RSU o la RSA, ove presenti, oppure, in assenza di queste, con le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie. In tale ultimo caso, l'accordo verrà stipulato presso la sede dell'Associazione datoriale di cui sopra, salvo diverse modalità concordate dalle parti sociali territoriali di riferimento;
tempi	4) l'intera procedura, attivata dalla richiesta dell'impresa, dovrà esaurirsi entro 20 giorni dalla data di richiesta stessa;
versamenti ai dipendenti	5) la Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando quanto previsto al punto c), nel caso di accordo di rateizzazione nei termini di cui sopra, verserà ai dipendenti dell'impresa, alle scadenze previste, la parte delle loro spettanze sin a quel momento versate dall'impresa in forma rateale a copertura integrale delle singole denunce, e potrà concedere le prestazioni quando la relativa contribuzione sarà stata effettivamente pagata, o riservarsi, se del caso, di anticiparne l'erogazione;
rateazione 24 mesi	6) l'impresa deve inoltre presentare idonee garanzie; 7) fermo restando quanto contenuto ai sopradetti punti 2), 3), 4), 5) e 6) e sino al 31 dicembre 2017, l'impresa potrà richiedere una rateazione di 24 mesi qualora provveda al versamento del 30% del proprio debito contributivo complessivo, al momento dell'accettazione della richiesta. La Cassa Edile garantisce che tali somme anticipate saranno prioritariamente utilizzate per l'effettuazione degli accantonamenti di gratifica natalizia e ferie.

- 8) per le ipotesi di rateazione inferiore a 12 mesi, resta fermo quanto previsto al punto 7) della delibera del Comitato della Bilateralità n. 4/2005;

Le condizioni di cui al presente capo permangono fino a nuove determinazioni del Comitato della Bilateralità, salvo la scadenza espressamente prevista al punto 7)

8. Invito alla regolarizzazione/Istruttoria

**invito a
regolarizzare**

Nel caso di interrogazione ai sensi del nuovo decreto sul Durc On Line con esito di irregolarità contributiva, l'impresa è invitata dalla Cassa a regolarizzare entro 15 giorni.

regolarizzazione

La Cassa Edile/Edilcassa deve trasmettere al SIRCE il dato dell'avvenuta regolarizzazione dell'impresa entro lo stesso giorno di registrazione dell'evento.

**emissione
documento**

Se l'impresa ha regolarizzato, viene emesso un documento di regolarità con validità di 120 gg. Se l'impresa non ha regolarizzato viene data comunicazione di irregolarità, tramite Pec, ai richiedenti, con indicazione dell'importo del debito contributivo, ove disponibile.

9. Criteri di verifica della regolarità

Per la verifica della regolarità contributiva dell'impresa il sistema delle Casse Edili, analogamente a INPS e INAIL, fa riferimento alla posizione dell'impresa stessa a livello nazionale e fino al secondo mese antecedente la data di verifica. Tale modalità viene utilizzata anche nei casi di verifica collegati al pagamento di SAL o liquidazione finale relativi ad appalti pubblici.

10. Trasferta

I casi di mancato rispetto della normativa contrattuale sulla trasferta, ovvero di versamento contributivo a Cassa Edile non competente, devono essere segnalati alla CNCE per le conseguenti determinazioni della stessa. Nelle more di tali decisioni, l'impresa è considerata regolare.